

ARPAT – Dipartimento di Lucca – Dipartimento di Massa Carrara

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: MS.01.11.12/3 del 23/05/19 a mezzo: PEC

Alla c.a. Comitato Volontario dei Cittadini contro la
discarica di “ex Cava Viti”

e, p.c. Regione Toscana
Direzione Ambiente Energia

Azienda USI Toscana nord ovest
Dipartimento PISLL
Dipartimento PISP

Comune di Montignoso
Assessorato all'ambiente

Comune di Pietrasanta
Assessorato all'ambiente

**Oggetto: risposte a “richiesta chiarimenti verifica recezione e abbancamento rifiuti”,
pervenuta in data 17.04.2019, e “richiesta valutazione rischio sanitario e ambientale”,
pervenuta in data 13.05.2019.**

Relativamente alle richieste in oggetto in merito ai quesiti posti, e di seguito riportati per
comodità di lettura, si riferisce quanto segue:

“richiesta chiarimenti verifica recezione e abbancamento rifiuti” (nota del 17.04.2019)

- 1. se dalle foto allegate la normativa per abbancamento dei rifiuti speciali contenenti
amianto sia correttamente rispettata, sia come prescritto in AIA e sia come
evidenziato nelle procedure particolari atte ad evitare la dispersione di fibre libere
e le modalità di cui al titolo IX, capo III del D. Lgs.81/2008, in particolare devono
essere rispettati i principi di cui all'Allegato 2 del D.M.24/06/2015 riguardo ai
“criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto in discarica per
rifiuti non pericolosi” .**

Non risulta evidente se le foto allegate si riferiscono alle celle dove dovrebbero essere conferiti i
rifiuti contenenti amianto o ad altre aree dell'impianto dove vengono stoccati rifiuti da
costruzione e demolizione o altri rifiuti previsti dall'AIA non contenenti amianto. Risulta pertanto
impossibile esprimersi in merito a quanto richiesto. Durante le nostre ultime ispezioni, eseguite

nell'anno 2018, non sono state rilevate situazioni come quelle che appaiono nelle fotografie allegate alla vostra richiesta di chiarimenti;

- 2. se le trincee o celle siano configurate come richiesto dalle prescrizioni e quindi se i cumuli di amianto racchiusi e coperti dal "tessuto non tessuto" si trovano nelle celle prescritte, in AIA;**

Le ispezioni AIA condotte da questa Agenzia con cadenza annuale non hanno mai evidenziato situazioni evidenti di non rispetto delle modalità autorizzate di abbancamento dei rifiuti contenenti amianto.

- 3. se dalle foto allegate i materiali plastici possono essere ammessi in discarica tenendo conto delle premesse aggiunte, sopra nel documento;**

Come già comunicato nella ns. nota del 17.4.2019 (ns. prot. 30433) non risultano presenti nella discarica rifiuti aventi codici CER non autorizzati. I materiali plastici presenti nelle foto possono costituire elemento minoritario non separabile dei rifiuti da costruzione e demolizione CER 170904, o in alternativa, essere materiale con cui è stato realizzato il confezionamento del rifiuto stesso. Questo comporta che il materiale plastico di cui sopra risulti essere, dal punto di vista ponderale, una percentuale esigua rispetto al rifiuto che contiene. Analogamente la presenza di materiali ferrosi, intimamente legati alla matrice cementizia, possono costituire elemento minoritario e non separabile dei rifiuti da costruzione e demolizione;

- 4. se i materiali plastici sono stati ritenuti idonei per essere abbancati in discarica all'interno del codice Cer 17.09.04, chiediamo la documentazione e analisi della avvenuta caratterizzazione dei materiali plastici;**
- 5. se i materiali metallici sono stati ritenuti idonei per essere abbancati in discarica all'interno del codice Cer 17.09.04, chiediamo la documentazione e analisi della avvenuta caratterizzazione dei materiali metallici;**

In senso generale, una discarica che è autorizzata a ricevere determinati codici CER, per gli stessi deve provvedere ad effettuare l'omologa, che serve a verificare se sono rispondenti ai requisiti di ammissibilità in discarica previsti dal DM 27/09/2010 ed alle eventuali ulteriori o diverse prescrizioni dell'autorizzazione. Nel caso specifico di codice CER 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione...", la verifica di cui sopra deve accertare che i rifiuti siano effettivamente riconducibili ad operazione di costruzione demolizione.

"richiesta valutazione rischio sanitario e ambientale" (nota del 13.05.2019)

- 1. se è stato valutato il rischio sanitario e ambientale ed igiene pubblica, per le persone che andranno a tale evento all'interno di un'industria insalubre di I classe, che tratta amianto;**

I controlli effettuati da questa Agenzia nell'anno 2018 hanno previsto quattro campagne di campionamento e analisi dell'aria in tre punti diversi dell'impianto (cella, pesa e uffici) per la ricerca delle fibre di amianto aerodisperse, secondo quanto previsto dal decreto n.629/2018 della Direzione Ambiente e Energia della Regione Toscana. Le risultanze hanno mostrato valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale fissato in 0,1 ff/l in tutte le campagne e in tutte le

postazioni, ossia non sono state rilevate fibre libere di amianto. Non risulta che l'Azienda sia autorizzata a riprendere i conferimenti di amianto, che sono sospesi dal gennaio 2018.

- 2. se sono state fatte o verranno fatte prima dell'8 giugno analisi aggiuntive che possano scongiurare sopra ogni dubbio che i cittadini non respireranno fibre di amianto, ricordando che tra i cittadini ci saranno anche giornalisti e figure di rilevanza pubblica –**

ARPAT ha effettuato campionamenti di varie matrici ambientali nel corso dell'ultima ispezione AIA iniziata nel marzo 2019; durante queste ispezioni non sono state ancora effettuate misurazioni dell'amianto.

- 3. quali misure deve mettere in atto l'azienda per garantire sopra ogni dubbio la sicurezza e la salute dei visitatori, dato che emissione di fibre non solo sono invisibili ad occhio umano, ma sono anche inodori e come sopra riportato dal Ministero dell'Ambiente "La presenza delle fibre di amianto nell'ambiente comporta inevitabilmente dei danni a carico della salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi**

L'AIA rilasciata all'Azienda prevede piani di monitoraggio che sono regolarmente svolti e i cui risultati sono comunicati a questa Agenzia. Inoltre, come detto sopra, questa Agenzia controlla l'impianto, per le verifiche AIA, con cadenza annuale e ogni qualvolta si renda necessario dietro richieste e/o segnalazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche e Forze di Polizia;

- 4. se non ritengono inopportuno oltre che improponibili, eventi di questo tipo, in un impianto di discarica e trattamento rifiuti**

Valutazioni non di competenza di questa Agenzia;

- 5. se non ritengano, i sindaci di Montignoso e Pietrasanta richiedere una liberatoria, da parte di ARPAT e USL e/o uffici di pertinenza, che dimostri assenza di rischio igienico, sanitario ed ambientale**

Risposta non di competenza ARPAT.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti

*Dott. Marco Longo**
Responsabile del Dipartimento di Lucca

*Dott.ssa Gigliola Ciacchini**
Responsabile del Dipartimento di Massa

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993